

# ALLEGATO A

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### Definizioni:

Ai fini del presente Contratto si applicano le seguenti definizioni:

- *"Allacciamento"*: è il sistema di tubazioni che si origina da una diramazione della condotta stradale della rete ed è finalizzato a consegnare l'energia termica ad uno o più punti di fornitura.
- *"ARERA"*: Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente.
- *"Carta dei servizi"*: documento che stabilisce i livelli di qualità del servizio rispetto ad alcuni indicatori specifici.
- *"Cliente"*: il soggetto, persona fisica o giuridica, che risulti allacciato alla rete di teleriscaldamento, ne chiedi l'allaccio o che abbia sottoscritto il Contratto di fornitura di energia termica ai fini di teleriscaldamento/teleraffrescamento.
- *"Parti"*: il Cliente ed il Fornitore.
- *"Contratto di fornitura"*: insieme dei documenti costituiti dalle Convenzione e dai suoi Allegati che regola i rapporti tra Cliente e Fornitore. Di seguito denominato anche Contratto.
- *"Corruzione"*: offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad

agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona.

- *"Fornitore"*: il soggetto qualificato che svolge attività di fornitura di energia termica ai fini di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento e servizi accessori ai sensi di legge.
- *"Fornitura di calore"* o *"Fornitura"* si intende il servizio di fornitura di energia termica che alimenta il circuito secondario del Cliente per scopi di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria o produzione di acqua fredda tramite assorbitori di calore.
- *"Gruppo di misura"*: la parte dell'impianto di scambio termico che serve per la misura e la contabilizzazione del calore ceduto al Cliente.
- *"Organizzazione"*: persona o gruppo di persone avente funzioni proprie con responsabilità, autorità e relazioni per conseguire i propri obiettivi.
- *"Parti"*: il Fornitore ed il Cliente definiti congiuntamente.
- *"Preventivo di allaccio"*: documento con il quale il Fornitore comunica ufficialmente al Cliente i costi di allaccio alla rete di teleriscaldamento.
- *"Punto di fornitura"*: è la parte terminale dell'allacciamento in cui l' esercente consegna l'energia termica all'utente; coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la rete e l'impianto dell'utente; in assenza di circuiti idraulici distinti tra la rete e

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it - segreteria@beagestioni.it - www.beagestioni.it





# Bea Gestioni

l'impianto dell'utente, il punto di fornitura si identifica con il contatore di energia termica;

- *“Richiesta di allaccio”*: documento con il quale il Cliente si impegna a richiedere il preventivo di allaccio e, se lo sottoscrive, a far eseguire al Fornitore i lavori di allaccio alla rete di teleriscaldamento.
- *“Richiesta di Fornitura”*: documento con il quale il Cliente si impegna a sottoscrivere il Contratto di fornitura.
- *“Socio in affari”*: parte esterna con cui l'organizzazione ha o progetta di stabilire una qualsivoglia forma di relazione commerciale.
- *“Sottocentrale di utenza”*: comprende tutte le apparecchiature poste a valle della rete di teleriscaldamento (circuito primario) e a monte del punto di consegna al Cliente (circuito secondario). La sottocentrale di utenza rimane di proprietà del Fornitore e costituisce il limite di batteria della Fornitura.
- *“Tariffa”*: prezzo di vendita della Fornitura, determinato in base a quanto previsto nella Convenzione e nell'Allegato C al Contratto di fornitura.
- *“Terzo Responsabile”*: soggetto incaricato dal proprietario dell'impianto della gestione e conduzione dell'intero impianto termico, compresa la gestione del calore (impostazione di orari, temperature di set point, ecc...).

## Art. 1 – Oggetto del Contratto

- 1.1. Oggetto del Contratto di fornitura è la Fornitura di energia termica al Cliente tramite allaccio alla rete di teleriscaldamento del Fornitore.
- 1.2. L'energia termica è fornita a mezzo di un nodo di scambio termico (scambiatore di calore) costituito da coppia di tubazioni separate idraulicamente: la coppia appartenente alla rete di teleriscaldamento (mandata e ritorno) cede calore alla coppia appartenente al circuito di riscaldamento del Cliente (mandata e ritorno), senza alcuno scambio di massa fluida tra i due circuiti. La sottocentrale di utenza è composta da scambiatore di calore, organi di termoregolazione, valvole di intercettazione e, in casi particolari, a discrezione del Fornitore e dei progettisti, valvola limitatrice di portata. Il Fornitore si riserva la possibilità di introdurre, durante il periodo di costruzione e/o esercizio della sottocentrale, metodi di limitazione nel processo di scambio di calore, garantendo comunque l'ottemperanza delle condizioni di potenza specificate nel Contratto.  
La sottocentrale di utenza, ed in particolar modo lo scambiatore di calore, rappresenta il disaccoppiamento idraulico tra la rete e impianto idraulico del Cliente che identifica il punto di fornitura.

## Art. 2 – Soggetto a cui viene effettuata la fornitura

- 2.1. Il Contratto di fornitura di calore può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona, fisica o giuridica, che detiene con idoneo titolo o comunque occupa

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it - segreteria@beagestioni.it - www.beagestioni.it





legittimamente l'immobile entro il quale la fornitura sarà utilizzata.

- 2.2. Nel caso di edifici non costituiti in condominio servito da un unico punto di consegna, il Contratto è intestato ad uno dei fruitori, su delega scritta degli altri utilizzatori, che risponderanno in solido per quanto concerne gli obblighi contrattuali. Nel caso di forniture effettuate a soggetti diversi da persone fisiche o condomini, il Contratto è sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta.
- 2.3. Il Cliente che richiede un nuovo allacciamento è tenuto a richiedere contratti separati per forniture che sono destinate ad abitazioni, negozi, officine ed esercizi pubblici, anche se i locali sono inseriti in fabbricati misti.

### **Art. 3 – Richiesta di allaccio (nuovi allacci o allacci esistenti da modificare)**

- 3.1. Per richiedere un nuovo allaccio, o modificare un allaccio esistente, il Cliente deve presentare Richiesta di allaccio al Fornitore.
- 3.2. Per presentare la Richiesta di allaccio il Cliente dovrà fornire:
  - a) la documentazione e le certificazioni prescritte dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia di edilizia;
  - b) l'eventuale nulla osta del proprietario dell'immobile nel quale dovranno essere installate le tubazioni e il gruppo di misura, qualora il Cliente e il

proprietario dell'immobile siano due entità giuridiche distinte;

- c) la dichiarazione con cui il Cliente si impegna a consentire al Fornitore di allacciare altri Clienti alle derivazioni di presa a servizio della sua utenza, posate in suolo pubblico o privato, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura e previo riconoscimento di servitù di passaggio, concessa gratuitamente.
- 3.3. La Richiesta di allaccio va presentata al Fornitore mediante le modalità descritte sul sito di Brianza Energia Ambiente S.p.A. nella sezione Servizi – Teleriscaldamento ([www.beabrianza.it/servizi/teleriscaldamento](http://www.beabrianza.it/servizi/teleriscaldamento)).
  - 3.4. Il Fornitore ha la facoltà di accettare o respingere motivatamente la Richiesta di allaccio.
  - 3.5. Il Fornitore si considera autorizzato ad eseguire i lavori solo dopo l'accettazione del Preventivo di allaccio da parte del Cliente e l'esecuzione del relativo pagamento. Il Preventivo di allaccio si considera decaduto se l'accettazione non è fatta entro 30 giorni dalla data dello stesso.
  - 3.6. Nel caso in cui l'allaccio non sia realizzato per cause indipendenti dal Fornitore e di responsabilità del Cliente, il Contratto di fornitura si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta ed il Fornitore fatturerà comunque al Cliente le spese sostenute.
  - 3.7. Il Cliente si impegna a consentire il passaggio, l'appoggio, l'infissione e l'installazione di quanto è necessario per l'esecuzione dell'allaccio.

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it - segreteria@beagestioni.it - www.beagestioni.it





# Bea Gestioni

- 3.8. Il Cliente si obbliga a mettere a disposizione del Fornitore un vano adeguato in uso esclusivo. In detto locale, che sarà dato a titolo di comodato gratuito al Fornitore, come documentato dalla sottoscrizione di apposito verbale, verranno installati il gruppo di misura e la sottocentrale di utenza, composta dalle apparecchiature di scambio e regolazione dell'energia termica fornita. Il locale messo a disposizione del Fornitore resterà di proprietà del Cliente, sotto responsabilità di gestione e manutenzione del Cliente e con esonero del Fornitore stesso da ogni e qualsiasi spesa condominiale o similare.
- 3.9. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore tutti gli schemi elettrici dei quadri presenti nella centrale termica individuata, le prove di controllo della messa a terra dell'impianto, nonché gli schemi meccanici dell'impianto termico presente.

In caso di sostituzione del generatore di calore, che risulti sprovvisto della marcatura adesiva CURIT, il Cliente, ovvero il responsabile dell'impianto, si impegna mettere a disposizione del Fornitore il Libretto dell'impianto esistente in corso di smantellamento, per gli adempimenti normativi in capo all'Installatore, ai sensi della Delibera n.X-3965 del 31/07/2015.

Nel caso in cui il Cliente non fosse in possesso di schemi elettrici e certificazioni a norma di Legge, le stesse andranno fatte eseguire, a carico del Cliente, prima dell'inizio dei lavori di allacciamento al servizio di teleriscaldamento.

- 3.10. Le eventuali opere murarie interne ai locali del Cliente necessarie all'allaccio alla rete di

teleriscaldamento sono eseguite a spese del Cliente medesimo.

- 3.11. Se l'esecuzione dei lavori viene rinviata, a causa del Cliente, oltre i due mesi, il Fornitore si riserva di aggiornare i costi di allaccio prima di eseguire i lavori.
- 3.12. Dopo l'esecuzione dei lavori di allaccio, il Fornitore si impegna all'erogazione dell'energia termica solo in seguito alla presentazione della Richiesta di fornitura calore ed alla sottoscrizione del Contratto.

## Art. 4 – Richiesta di fornitura

- 4.1. La Fornitura di calore ai fini di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento è disciplinata dal “Contratto di fornitura”, composto dalla Convenzione, qualora prevista, e dai suoi Allegati.
- 4.2. La Richiesta di fornitura calore è firmata dal richiedente se il Contratto è intestato a una persona fisica, dal legale rappresentante o da un suo delegato se il Contratto è intestato a una persona giuridica.
- 4.3. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la Richiesta di fornitura nei seguenti casi:
- qualora il Cliente risulti protestato o sottoposto a procedure esecutive o a procedure concorsuali, compresa l'amministrazione controllata;
  - qualora risulti che la Richiesta di fornitura sia fatta da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarla;
  - qualora, per motivi di natura tecnica contingente, la fornitura e/o

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it - segreteria@beagestioni.it - www.beagestioni.it





# Bea Gestioni

l'allacciamento non possano essere garantiti nel rispetto di condizioni tecnico-economiche ragionevoli.

- 4.4. Qualora il Cliente non sia il proprietario dell'immobile, il Fornitore può chiedere al proprietario dell'immobile o a un terzo di garantire il pagamento della fornitura.
- 4.5. Gli oneri relativi alle spese di bollo del Contratto di fornitura sono a carico del Cliente, così come eventuali altri oneri relativi all'attivazione della Fornitura comunque specificati all'atto del Contratto.

## Art. 5 – Uso dell'energia fornita

- 5.1. L'energia termica fornita può essere utilizzata unicamente per gli scopi previsti nel Contratto. Il Cliente non può cedere a terzi l'energia termica ricevuta, né può utilizzarla per propri scopi in locali od ambienti diversi da quelli indicati nel Contratto.
- 5.2. L'utilizzo dell'energia termica ai fini di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento per usi diversi da quelli inizialmente richiesti è considerato abusivo e comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art.1456 C.C.

## Art. 6 – Decorrenza, durata, diritto di recesso e rinnovo del Contratto

- 6.1. Il Contratto decorre dal momento dell'accettazione da parte del Fornitore della Richiesta di fornitura presentata dal Cliente ed è subordinato alla consegna di tutta la documentazione prescritta ed al pagamento delle spese iniziali (costi di allaccio, oneri, contributi, deposito cauzionale). Nessun obbligo od onere è

riconducibile al Fornitore prima dell'avvenuta attivazione della Fornitura.

- 6.2. Il Contratto di norma ha una durata pari a 9 (nove) anni, salvo diversa prescrizione esplicitata nell'eventuale Convenzione o nel Contratto di Fornitura Calore, che, in tema, prevalgono sulle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- 6.3. A termine del tempo di validità di cui al paragrafo precedente il rinnovo avverrà automaticamente applicando le medesime condizioni del Contratto di fornitura calore scaduto, salvo diversa indicazione del Cliente. Con il rinnovo del Contratto il Cliente accetta integralmente le condizioni generali vigenti al momento del rinnovo. Per quanto concerne i contratti con le Pubbliche Amministrazioni, il rinnovo automatico si applica nei limiti definiti dalla Convenzione vigente tra le Parti.
- 6.4. Il Fornitore si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:
- qualora l'impianto di responsabilità del Cliente non rispetti più le norme tecniche sulla sicurezza applicabili;
  - qualora a causa dell'impianto del Cliente vi possa essere un pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione del calore;
  - qualora il Gruppo di misura sia stato dolosamente alterato o manomesso;
  - qualora sia mancato il pagamento di somme dovute al Fornitore e sia trascorso il periodo di preavviso

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it - segreteria@beagestioni.it - www.beagestioni.it





# Bea Gestioni

comunicato mediante lettera raccomandata o PEC, come definito all'Art. 12;

- e) qualora venga utilizzato il calore fornito per scopi diversi da quelli pattuiti;
- f) qualora le tubazioni per teleriscaldamento/teleraffrescamento, in tutto od in parte, vengano rimosse dal luogo originario, sia esso terreno pubblico o privato, ovvero modificate;
- g) per morosità del Cliente, oltre i 90 giorni di ritardato pagamento.

La risoluzione del Contratto sarà comunicata al Cliente tramite lettera Raccomandata AR oppure tramite mail PEC ed avrà effetto immediato.

- 6.5. Il Cliente può liberamente recedere dal Contratto con un preavviso di 30 giorni senza alcuna penale, richiedendo al Fornitore la disattivazione della fornitura o lo scollegamento dalla rete tramite posta, posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o direttamente dal sito internet di BEA S.p.A. (<https://www.beabrianza.it/teleriscaldamento/>) compilando l'apposito modulo disponibile sul medesimo sito. Il recesso avrà efficacia dalla data di verifica in contraddittorio della chiusura della sottocentrale di utenza tramite apposito sezionamento, ovvero piombatura delle valvole di intercettazione, e successiva lettura di cessazione dei consumi ed emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale. Il Cliente resterà responsabile dei consumi fino

alla lettura del contatore eseguita dagli incaricati del Fornitore, inclusi i consumi involontari o derivanti da perdite accidentali. Il Fornitore si impegna ad eseguire tempestivamente la lettura di fine Contratto nei termini previsti dalla Carta dei Servizi.

- 6.6. Il Fornitore si riserva il diritto di cedere il Contratto ad altra Società, ferme restando le condizioni pattuite con il Cliente.

## **Art. 7 – Cessazione dal contratto per trasferimento del Cliente, cessione dell'immobile, morte del Cliente e altri casi**

- 7.1. In caso di trasferimento, cessione a qualunque titolo dei locali (locazione, comodato, ecc.) o modifica nella destinazione d'uso dell'immobile nel quale è effettuata la Fornitura, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione scritta al Fornitore. In mancanza di tale comunicazione, il Cliente resta direttamente responsabile verso il Fornitore dei corrispettivi dovuti nel periodo successivo al subentro della nuova utenza e per qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi agli apparecchi ed impianti di proprietà del Fornitore.
- 7.2. Il subentrante ha l'obbligo di effettuare una nuova richiesta di fornitura e la mancata presentazione della richiesta di fornitura da parte del subentrante comporterà la chiusura del Contratto.
- 7.3. Il Contratto si estingue *mortis causa* del Cliente.
- 7.4. Il Contratto è considerato cessato, senza che vi sia stata disdetta formale, nei casi in cui:

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it - segreteria@beagestioni.it - www.beagestioni.it





# Bea Gestioni

- a) altri soggetti chiedano di sottoscrivere un Contratto per la stessa utenza e dimostrino di essere gli effettivi utilizzatori del calore e di avere l'assenso del proprietario dell'immobile;
- b) non sia rintracciabile l'intestatario iniziale e la richiesta venga fatta dai nuovi acquirenti dell'immobile. Ogni spettanza antecedente al provvedimento di cessazione ricade sul Cliente intestatario del Contratto cessato.

## Art. 8 – Deposito cauzionale

- 8.1. Il Cliente, fatto salvo quanto previsto nel successivo art.8.5, all'atto della stipula del Contratto, versa al Fornitore un anticipo sui consumi commisurato all'entità ed alle caratteristiche della fornitura e comunque determinato al momento dell'attivazione della Fornitura a titolo di deposito cauzionale equivalente ad un trimestre di consumi stimato.
- 8.2. In sostituzione dell'anticipo sui consumi, il Fornitore si riserva la possibilità di chiedere al Cliente la prestazione di idonea garanzia in forma di fidejussione per un importo equivalente ad un trimestre di consumi, assumendo come consumo mensile il quantitativo mensile massimo di energia termica consumabile dall'impianto. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni della tariffa, oppure delle eventuali variazioni dei consumi dell'utenza.
- 8.3. Il deposito sarà restituito a compensazione dell'ultima fattura emessa in seguito alla

cessazione del Contratto o con assegno di traenza se nell'ultima fattura non vi è sufficiente capienza.

- 8.4. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla Legge, il Fornitore potrà compensare con tale deposito i propri crediti. In questo caso il Cliente dovrà ricostruire il deposito nella sua interezza entro 15 giorni a semplice richiesta del Fornitore. La mancata ricostituzione del deposito entro tale termine è causa di sospensione contrattuale.
- 8.5. Nel caso in cui il Cliente adotti il sistema di domiciliazione bancaria delle fatture, l'anticipo sui consumi non verrà richiesto e nel caso in cui fosse già stato versato, sarà restituito sotto forma di storno nella fattura conseguente.

## Art. 9 – Diritto di sospensione o di revoca della fornitura per motivi tecnici e di sicurezza

- 9.1. Il Fornitore potrà sospendere o limitare la Fornitura di calore non solo per cause di forza maggiore (fra queste sono comprese: scioperi, eventi naturali, guasti imprevedibili nonché diminuzioni nella disponibilità globale del calore), ma anche per ragioni di carattere tecnico e per lavori da eseguire presso la centrale di generazione del calore o lungo la rete di distribuzione.
- 9.2. Il Fornitore si impegna a fare in modo che le interruzioni siano limitate al tempo strettamente indispensabile e vengano comunicate al Cliente con congruo anticipo, secondo quanto definito nell'Allegato B – Carta dei Servizi.

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it - segreteria@beagestioni.it - www.beagestioni.it





# Bea Gestioni

- 9.3. Le sospensioni parziali o totali nella Fornitura di calore dovute a cause di forza maggiore o ad interventi di manutenzione non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di qualsiasi genere o natura, ad eccezione di quanto stabilito nell'Allegato B – Carta dei Servizi e nell'Allegato RQTT della Delibera 346/2023/R/tlr di ARERA e suoi successivi aggiornamenti.
- 9.4. È prevista la sospensione e la risoluzione del Contratto di fornitura nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o terzi.
- 9.5. Il Fornitore può sospendere la Fornitura senza preavviso anche nei seguenti casi:
- per cause oggettive di pericolo;
  - per appropriazione fraudolenta di energia, compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura;
  - per le cause di cui all'art. 8.4.

## Art. 10 – Misurazione dei consumi

- 10.1. La Fornitura viene fatturata al Cliente in ragione del consumo di calore rilevato mediante gruppo di misura certificato ai sensi della Direttiva Europea MID 2014/32/EU, secondo le specifiche tecniche delineate nell'Allegato MI-004 del D.Lgs. nr.22 del 02/02/2007 ed in conformità alle normative di ARERA in materia.
- 10.2. Il gruppo di misura è installato nelle immediate vicinanze della sottocentrale di utenza.

- 10.3. Il gruppo di misura rappresenta lo strumento primario dedicato alla rilevazione dei consumi di calore e conseguentemente alla fatturazione degli stessi.
- 10.4. La lettura dei gruppi di misura viene effettuata dagli incaricati del Fornitore in telelettura.
- 10.5. In caso di malfunzionamento del sistema di telelettura la lettura dei gruppi di misura può essere effettuata in presenza dal Fornitore.
- 10.6. In caso di impossibilità ad eseguire la lettura, il Fornitore ha la facoltà di emettere bollette di acconto calcolate sulla base dei consumi storici, con possibilità di conguaglio successivo alla lettura del gruppo di misura, in conformità alle normative ARERA in materia.
- 10.7. L'unità di misura del calore è espressa in kWh termici (chilowattora termici) oppure in MWh termici (megawattora termici) in base alla dimensione del gruppo di misura certificato. Nelle fatture di vendita calore l'unità di misura sarà principalmente espressa in kWh termici.

## Art. 11 – Tariffa

- 11.1. La Tariffa, l'ammontare delle anticipazioni e le disposizioni di Contratto sono stabiliti dal Fornitore nel rispetto della normativa vigente in materia e sono accettati dal Cliente all'atto della Richiesta di fornitura.
- 11.2. La Tariffa applicata per la fornitura del servizio di teleriscaldamento, il dettaglio delle diverse componenti che la caratterizzano, le modalità di aggiornamento ed il periodo di validità sono di pubblica lettura dalla home page del sito di BEA Gestioni S.p.A. (<https://www.beagestioni.it/>) e

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 – 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 – Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 – Rea n. MB-1887423 – Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it – segreteria@beagestioni.it – www.beagestioni.it





# Bea Gestioni

sono riportate nell'Allegato C - Tariffa della fornitura calore per Teleriscaldamento. La tariffa è determinata in conformità a quanto predisposto dall'Allegato MLT-T della Delibera 638/2023/R/tlr di ARERA e suoi successivi aggiornamenti.

11.3. Il Fornitore applica l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) secondo quanto previsto dagli Organi competenti. Il valore dell'IVA in vigore è indicato in bolletta o fattura.

11.4. La Tariffa è comprensiva dei costi di manutenzione della sottocentrale di scambio, per quanto di competenza del Gestore.

11.5. Il Cliente accetta esplicitamente gli adeguamenti tariffari che saranno applicati periodicamente dal Fornitore secondo quanto stabilito nel tariffario di cui all'art. 11.2 e dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

11.6. Nel caso di avaria del Gruppo di misura, in attesa di ripristinarne il funzionamento, il Fornitore potrà emettere fatture di importo presunto sulla base del consumo di calore del medesimo periodo dell'anno precedente, con successivo conguaglio.

11.7. Per i nuovi Clienti le stime di costo della Fornitura si basano sui consumi medi annui mensili secondo i profili di prelievo della tipologia di utenza indicata dal Cliente al momento della stipula del Contratto.

11.8. La fatturazione della Fornitura avverrà su base mensile.

## Art. 12 – Pagamenti e morosità

12.1. Il Cliente deve effettuare il pagamento delle fatture entro e non oltre il termine di scadenza indicato. In caso di ritardo nei pagamenti il Cliente dovrà versare, oltre all'importo della fattura, gli interessi di mora di legge e le eventuali maggiori spese di esazione, senza che sia necessaria una preventiva messa in mora del Cliente. Gli interessi di mora applicati in caso di ritardo del pagamento delle fatture, decorrenti dal termine di scadenza della fattura, sono pari al tasso ufficiale di riferimento (art 2 DL 24 giugno '98 n. 213) aumentato di 3,5 punti percentuali per il periodo di ritardo.

12.2. Il Cliente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione dei pagamenti entro dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. In tal caso, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta verranno applicati al Cliente degli interessi per la pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, come indicato dall'allegato TITT della delibera 344/2023/R/tlr di ARERA e suoi successivi aggiornamenti.

12.3. Il mancato pagamento delle fatture entro il termine ultimo comunicato dà diritto al Fornitore di sospendere la fornitura di calore con preavviso di tre giorni lavorativi, addebitando le spese sostenute al Cliente.

12.4. Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it - segreteria@beagestioni.it - www.beagestioni.it





# Bea Gestioni

12.5. Il Fornitore si riserva di promuovere per il recupero coattivo del proprio credito ogni azione legale che ritiene opportuna.

12.6. La morosità nei pagamenti del Cliente oltre i 90 giorni costituisce giusta causa per la risoluzione del Contratto da parte del Fornitore e l'eventuale rimozione degli apparecchi di proprietà del Fornitore.

## Art. 13 – Oneri a carico del Fornitore

13.1. Il Fornitore assume l'obbligo di fornire al Cliente l'energia termica richiesta secondo modalità e quantità disciplinate dal Contratto.

13.2. Il Fornitore mantiene la proprietà del gruppo di misura e della sottocentrale di utenza fino alle flange di interconnessione dello scambiatore / degli scambiatori di calore con il circuito secondario del Cliente ed assume l'obbligo di curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria sino alla cessazione del Contratto, fatto salvo i costi di manutenzione derivati da inadempienze da parte del Cliente come descritte al successivo Art. 14. Alla cessazione del Contratto il Fornitore potrà procedere alla rimozione del gruppo di misura e della sottocentrale di utenza.

## Art. 14 – Oneri a carico del Cliente

14.1. Con la sottoscrizione della Richiesta di fornitura il Cliente accetta e si impegna ad osservare tutte le norme che regolano la Fornitura, la Tariffa, le presenti Condizioni Generali di Contratto e relative clausole e condizioni. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano gli articoli 1559 e seguenti del C.C.

14.2. Il Cliente si impegna a rispettare tassativamente le norme e le leggi vigenti, in qualità di responsabile della gestione dell'impianto interno di distribuzione (circuito secondario). Il Cliente si impegna inoltre a rispettare le eventuali prescrizioni esplicitate dal Fornitore, al fine di garantire l'adeguato funzionamento dell'impianto di scambio termico. L'inadempienza nei confronti delle normative vigenti, nonché delle disposizioni e norme esplicitate in sede contrattuale, o eventuali negligenze che causino danni a beni di proprietà del Fornitore determinano la facoltà, da parte del Fornitore, di sospendere l'erogazione del Servizio. Durante il periodo di sospensione il Cliente non ha la facoltà di avanzare richieste riguardanti presunti ottemperamenti di obblighi di servizio. Il termine del periodo di sospensione coincide con il ripristino dei danni causati ai beni di proprietà del Fornitore, a totale carico del Cliente.

14.3. Il Cliente è obbligato a garantire la buona qualità dell'acqua del circuito secondario mediante l'uso di abbattitori di calcare (pulizia chimica/addolcimento), mediante filtrazione dell'acqua (pulizia meccanica) e comunque secondo quanto prescritto dalla normativa UNI 8065\_2019 e suoi successivi aggiornamenti. Verificata l'assenza di detti presidi, il Fornitore non garantisce la fornitura. Eventuali danni ai beni di proprietà del Fornitore (scambiatore di calore, tubazioni della rete di teleriscaldamento e apparecchiatura di termoregolazione) causati da un inadeguato trattamento dell'acqua del

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it - segreteria@beagestioni.it - www.beagestioni.it





# Bea Gestioni

circuito secondario saranno addebitati al Cliente. Eventuali problemi di erogazione del servizio di cessione di calore, determinati dalla scarsa qualità del fluido termovettore circolante nel circuito secondario, non potranno essere imputati al Fornitore.

14.4. Il Cliente è l'unico responsabile delle condizioni del circuito secondario: ha l'onere di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature a valle delle flange di interconnessione tra lo scambiatore / gli scambiatori di calore e le tubazioni del circuito di riscaldamento dell'utenza (circuito secondario). La gestione e manutenzione degli impianti elettrici di centrale nella sua interezza ricade sotto la responsabilità del Cliente, con eccezione della sola manutenzione dell'elettronica di regolazione dello scambio termico (centraline di regolazione ed eventuali quadri dedicati).

Eventuali problemi di Fornitura derivanti da cattive condizioni di esercizio del circuito secondario (es. perdite, mancata pulizia, malagestione etc.) ricadono sotto piena responsabilità del Cliente e non potranno essere imputati al Fornitore, che, nell'ambito delle sue facoltà e possibilità, è disponibile al supporto del Cliente nella risoluzione di tali problematiche secondo i tariffari di settore vigenti. Eventuali danni prodotti al Fornitore dalle condizioni del circuito secondario saranno da questi addebitati al Cliente.

14.5. Il Cliente si impegna a garantire al personale del Fornitore il diritto ad accedere, per controlli e

verifiche, oltre che per la lettura del Gruppo di misura, a tutte le parti dell'impianto a valle del punto di fornitura.

14.6. È tassativamente vietata qualunque modifica apportata da parte del Cliente, che non sia opportunamente approvata in anticipo dal Fornitore, a:

- a) locali ove si trovano la sottocentrale di utenza o il gruppo di misura;
- b) allacciamento della condotta stradale.

Qualora il Cliente non rispetti tale divieto, il Fornitore ha la facoltà di risolvere il Contratto.

14.7. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore, sotto forma di richiesta che il Fornitore si riserva di rigettare, qualsiasi modifica inerente gli impieghi del calore rispetto a quanto dichiarato al momento della Richiesta di fornitura. Il Cliente non può in ogni caso cedere a terzi l'energia termica ricevuta. Qualora il Cliente non ottemperi al suddetto obbligo di comunicazione, il Fornitore ha la facoltà di risolvere il Contratto.

14.8. Il Cliente è responsabile di eventuali danni o malfunzionamenti delle apparecchiature del Fornitore dovuti a manomissioni e incuria o negligenza nella conduzione dell'impianto. I danni prodotti ai beni di proprietà del Fornitore saranno addebitati al Cliente.

14.9. Il Cliente con impianto termico di potenza nominale installata superiore a 300 kW ha l'obbligo di nominare un Terzo Responsabile, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74. Il Terzo Responsabile è il Soggetto incaricato alla

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it - segreteria@beagestioni.it - www.beagestioni.it





## Bea Gestioni

gestione e manutenzione dell'intero impianto termico in tutte le sue componenti meccaniche (tubazioni, valvolame, pompe etc.), elettriche (quadro elettrico di centrale, impianto di illuminazione etc.) e civili (locale della Centrale Termica), con l'eccezione della manutenzione delle apparecchiature di proprietà del Fornitore per quanto attiene:

- a) manutenzione delle tubazioni del circuito di teleriscaldamento (circuito primario) in ogni sua componente;
- b) manutenzione dello scambiatore / degli scambiatori fino alle flange di interconnessione tra lo scambiatore / gli scambiatori di calore e le tubazioni del circuito di riscaldamento dell'utenza (circuito secondario);
- c) manutenzione delle apparecchiature meccaniche ed elettriche di termoregolazione (valvole di regolazione della portata, centralina di regolazione, apparecchiatura di regolazione, box di telegestione, eventuali quadri elettrici dedicati all'alimentazione della sola apparecchiatura del Fornitore.

Il Fornitore, nell'ambito delle sue facoltà e possibilità, è disponibile al supporto del Cliente nella risoluzione di problematiche secondo le tariffe del Prezzario Regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia più recente.

14.10. Il Cliente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali perdite e/o malfunzionamenti della Sottocentrale di utenza

di cui venisse a conoscenza nei luoghi di sua pertinenza.

14.11. Per impianti termici di potenza nominale installata inferiore a 300 kW, il Cliente è il Soggetto incaricato alla gestione e conduzione dell'intero impianto termico, compresa la gestione del calore (impostazione di orari, temperature di set point, ecc...). Il Cliente è il Soggetto incaricato alla manutenzione dell'intero impianto termico, in tutte le sue componenti meccaniche (tubazioni, valvolame, pompe etc.), elettriche (quadro elettrico di centrale, impianto di illuminazione etc.) e civili (locale della Centrale Termica), con l'eccezione della manutenzione delle apparecchiature di proprietà del Fornitore per quanto riguarda:

- a) manutenzione delle tubazioni del circuito di teleriscaldamento (circuito primario) in ogni sua componente;
- b) manutenzione dello scambiatore / degli scambiatori fino alle flange di interconnessione tra lo scambiatore / gli scambiatori di calore e le tubazioni del circuito di riscaldamento dell'utenza (circuito secondario);
- c) manutenzione delle apparecchiature meccaniche ed elettriche di termoregolazione in locale ed in remoto (valvole di regolazione della portata, centralina di regolazione, apparecchiatura di regolazione, box di telegestione, eventuali quadri elettrici dedicati all'alimentazione della sola apparecchiatura del Fornitore.

### Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it - segreteria@beagestioni.it - www.beagestioni.it





# Bea Gestioni

Il Fornitore, nell'ambito delle sue facoltà e possibilità, è disponibile al supporto del Cliente nella risoluzione di problematiche secondo le tariffe del Prezzario Regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia più recente.

14.12. Si precisa che ricade nella gestione del calore, sotto responsabilità del Cliente/Terzo Responsabile, l'impostazione dei parametri di fornitura del calore tramite le apparecchiature di cui al punto precedente 14.10 e 14.11.

## Art. 15 – Modifica della potenza nominale di scambio termico

15.1. In caso di richiesta di riduzione o aumento della potenza nominale di uno scambiatore o del gruppo di scambio termico, il Fornitore si riserva il diritto di richiedere il rimborso dei costi sostenuti.

## Art. 16 – Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente

16.1. La verifica di regolare funzionamento del Gruppo di misura può essere effettuata in qualsiasi momento sulla base di una richiesta del Cliente o su iniziativa del Fornitore.

16.2. Nel caso in cui la verifica sia richiesta dal Cliente, il Fornitore informerà il Cliente dei costi della verifica e chiederà conferma del suo impegno a pagare gli eventuali oneri, prima di procedere.

16.3. Qualora la verifica conduca all'accertamento di errori di misura non superiori al +/-5%, sarà addebitato al Cliente il costo della verifica.

16.4. Qualora vengano constatati errori nella misura che superino la tolleranza di +/- 5%, con

decorrenza dal mese in cui si è verificata l'irregolarità, il Fornitore adotterà un coefficiente correttivo, accerterà il consumo effettivo (o, qualora non sia possibile determinare tale coefficiente, fisserà il consumo da contabilizzare in base a quello misurato in periodi e condizioni simili), nel rispetto di quanto definito dall'Allegato C – TIMT della Delibera 09 dicembre 2025 546/2025/R/tlr di ARERA e suoi successivi aggiornamenti, ed accrediterà o addebiterà al Cliente il corrispondente importo facendosi carico, altresì, dei costi di accertamento.

16.5. Le misure saranno eseguite nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Misura dell'energia termica fornita. L'unità di misura è il kWh o il suo multiplo MWh, secondo le definizioni del Sistema Internazionale. La misura avviene tramite misuratori di calore ad ultrasuoni di classe 2 con certificazione MID.
- b) Misura della portata o della potenza erogate. La verifica del dispositivo di limitazione della portata o della potenza verrà effettuata secondo le prescrizioni tecniche delle apparecchiature.
- c) Misura della temperatura dell'acqua. Per le temperature di ingresso e uscita dalla sottocentrale di utenza è consentita una tolleranza di +/- 5° C compresa la tolleranza strumentale.

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it - segreteria@beagestioni.it - www.beagestioni.it





# Bea Gestioni

Le misure si eseguiranno con strumenti ad immersione e/o a contatto aventi la precisione di +/- 1° C.

## Art. 17 – Custodia dei gruppi di misura

17.1. I gruppi di misura sono di proprietà del Fornitore, che ne cura la gestione e la manutenzione.

17.2. Tutti i gruppi di misura sono provvisti del sigillo di garanzia apposto dal Fornitore. La manomissione dei sigilli da parte del Cliente o qualunque altra manomissione o danneggiamento delle apparecchiature daranno facoltà al Fornitore di sospendere con effetto immediato l'erogazione di calore e di risolvere il Contratto, oltre che di intraprendere ogni azione anche giudiziaria nei confronti del responsabile.

17.3. Dopo l'installazione, la rimozione o sostituzione del gruppo di misura viene redatto un verbale predisposto dal Fornitore e firmato dal Cliente.

## Art. 18 – Carta dei servizi e variazioni contrattuali

18.1. La Carta dei servizi del Fornitore è da ritenersi parte integrante del Contratto di fornitura.

18.2. Il Fornitore ha la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole contrattuali durante il periodo di validità del Contratto dando comunicazione al Cliente con un minimo preavviso di 60 giorni lavorativi. Il mancato rispetto del termine di preavviso da parte del Fornitore determina l'inefficacia delle integrazioni contrattuali unilaterali. Le modifiche delle condizioni contrattuali saranno automaticamente applicate. Il Contratto in

questione può sempre e comunque essere eterointegrato unilateralmente anche dall'Autorità competente.

## Art. 19 – Trattamento e Protezione dei dati personali

19.1. Con l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto di fornitura di energia termica al Cliente, il Fornitore si impegna ad acquisire e trattare i dati personali afferenti al Cliente in modo lecito, garantendo che gli stessi siano utilizzati secondo correttezza e per le finalità connesse all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, per brevità, anche "GDPR") e delle disposizioni dettate dalla normativa nazionale vigente (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.).

19.2. Il Titolare del trattamento è Bea Gestioni S.p.A. (anche, "il Fornitore") che potrà essere contattato per qualsiasi informazione alla casella e-mail [privacy@beagestioni.it](mailto:privacy@beagestioni.it) ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [rdp@beagestioni.it](mailto:rdp@beagestioni.it) del Responsabile della Protezione dei Dati (anche, "RPD/DPO- Data Protection Officer") nominato dal Fornitore ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.

19.3. Il Fornitore si impegna a fornire ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

[beagestionispa@legalmail.it](mailto:beagestionispa@legalmail.it) - [segreteria@beagestioni.it](mailto:segreteria@beagestioni.it) - [www.beagestioni.it](http://www.beagestioni.it)





# Bea Gestioni

personali allo stesso forniti (in particolare, con riferimento alla categoria e alla tipologia di dati personali trattati, alla finalità del trattamento, alla base giuridica su cui lo stesso viene legittimamente effettuato, al periodo di conservazione e alla natura del conferimento) in conformità all' informativa privacy allegata al presente Contratto di Fornitura. L' informativa è altresì messa a disposizione e diffusa attraverso il sito internet istituzionale del Fornitore ed è consultabile, in qualunque momento, da parte del Cliente all' indirizzo <https://www.beagestioni.it/privacy/>.

19.4. In ogni caso, il Cliente è informato dei propri diritti in accordo con quanto previsto dalla disciplina normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali, in particolare, l' interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere da parte del Titolare del trattamento, l' accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nonché, il diritto alla portabilità dei suoi dati e il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati basato sul legittimo interesse o sull' esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all' esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

## Art. 20 – Riservatezza

20.1. Le Parti si impegnano a mantenere assoluta riservatezza e a non divulgare le informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso

consenso della controparte per tutta la durata del Contratto e per i due anni successivi alla sua scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo. Si impegnano inoltre a non utilizzare le informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati nel “Contratto di Fornitura”, nonché a predisporre ogni opportuna cautela affinché le stesse non siano comunicate a terzi o comunque diffuse e rese pubbliche.

20.2. Sono esclusi da tale divieto i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del Contratto.

20.3. Ogni eventuale deroga deve essere espressamente concordata per iscritto tra le Parti.

20.4. Il Fornitore si riserva di risolvere il Contratto e di intraprendere ogni azione legale che ritenga necessaria qualora non venga rispettato l' accordo di riservatezza.

## Art. 21 – Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

21.1. Nel rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di trasparenza amministrativa, il Fornitore ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (per brevità, anche “MOG 231”) ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un proprio Codice Etico e di Condotta e un proprio Piano delle misure di prevenzione della corruzione (integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001,

## Bea Gestioni SpA

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 – 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 – Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 – Rea n. MB-1887423 – Capitale Sociale: 120.000 euro

beagestionispa@legalmail.it – segreteria@beagestioni.it – www.beagestioni.it





# Bea Gestioni

n. 231), adottato ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

21.2. Con l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto di fornitura di energia termica al Cliente, il Cliente dichiara di aver preso visione dei documenti societari del Fornitore di cui al precedente paragrafo 21.1. messi a disposizione di tutti gli interessati e diffusi sul sito istituzionale del Fornitore [www.beagestioni.it](http://www.beagestioni.it) nella sezione "Società Trasparente" e di impegnarsi a aderire ai principi e alle disposizioni in essi contenuti, condividendone i valori ivi enunciati.

21.3. La violazione, anche parziale, del rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nei predetti documenti societari del Fornitore, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. del "Contratto di Fornitura", fatta salva la facoltà del Fornitore di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

## **Art. 22 – Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme ai requisiti della UNI ISO 37001:2025**

22.1. Nell'ottica di rafforzare la legalità all'interno e all'esterno della propria organizzazione, il Fornitore si impegna a mettere in atto, mantenere e aggiornare un proprio Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (conforme ai requisiti della normativa volontaria UNI ISO 37001:2025) al fine di consolidare

un'efficace strategia al contrasto al fenomeno corruttivo in tutte le sue forme.

22.2. Nel rispetto di quanto previsto dalla predetta normativa volontaria, il Fornitore ha adottato una propria "Politica per la Prevenzione della Corruzione" al fine di sancire e rinnovare il proprio impegno organizzativo-societario ad operare in condizioni di correttezza e legalità, ripudiando qualsiasi forma di corruzione.

22.3. Con l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto di fornitura di energia termica al Cliente, il Cliente dichiara di aver preso visione del documento societario di cui al precedente paragrafo 22.2. messo a disposizione di tutti gli interessati e diffuso sul sito istituzionale del Fornitore [www.beagestioni.it](http://www.beagestioni.it) nella sezione "Documenti Societari" e di impegnarsi a aderire ai principi e alle disposizioni in essa contenuti, condividendone i valori ivi enunciati.

22.4. Il Cliente prende atto e accetta che eventuali violazioni della Politica di Prevenzione della Corruzione costituiscono grave inadempimento contrattuale e potranno comportare, a discrezione del Fornitore, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

## **Bea Gestioni SpA**

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 - Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 - Rea n. MB-1887423 - Capitale Sociale: 120.000 euro

[beagestionispa@legalmail.it](mailto:beagestionispa@legalmail.it) - [segreteria@beagestioni.it](mailto:segreteria@beagestioni.it) - [www.beagestioni.it](http://www.beagestioni.it)





# Bea Gestioni

## **Art. 23 – Sistema di Gestione Integrato per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’uso efficiente dell’energia conforme ai requisiti della UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 50001:2018**

23.1. Nell’ottica di rafforzare il sistema di gestione aziendale all’interno e all’esterno della propria organizzazione, il Fornitore ha messo in atto, aggiornato e migliorato un proprio Sistema di Gestione Integrato (per brevità, anche “SGI”) conforme ai requisiti delle normative volontarie UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema di Gestione per la Qualità), UNI EN ISO 14001:2015 (Sistemi di gestione ambientale), UNI ISO 45001:2018 (Sistema di Gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) e UNI EN ISO 50001:2018 (Sistemi di Gestione per l’uso efficiente dell’energia).

23.2. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative tutte citate al precedente paragrafo il Fornitore ha adottato una propria “Politica Aziendale Integrata” al fine di sancire il proprio impegno societario ad operare in condizioni di sostenibilità organizzativa ed ambientale.

23.3. Con l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto di fornitura di energia termica al Cliente, il Cliente dichiara di aver preso visione del documento societario di cui al precedente paragrafo 23.2., allegato al “Contratto di Fornitura”, messo a disposizione di tutti gli interessati e diffuso sul sito istituzionale del Fornitore [www.beagestioni.it](http://www.beagestioni.it) nella sezione “Documenti Societari” e di impegnarsi ad

aderire ai principi e alle disposizioni in essa contenuti, condividendone i valori ivi enunciati.

## **Art. 24 – Domicilio**

24.1. Agli effetti contrattuali le Parti eleggono il proprio domicilio: il Fornitore presso la propria Sede Legale, il Cliente presso l’indirizzo indicato nella Richiesta di fornitura o presso l’indirizzo che sarà comunicato per iscritto successivamente, o presso il proprio legale rappresentante (nel caso di condominio presso l’amministratore del condominio).

24.2. Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni Generali sono applicabili le altre parti del Contratto, le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti.

24.3. Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Monza.

## **Bea Gestioni SpA**

Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente SpA ai sensi art. 2497 c.c.

Via Gaetana Agnesi, 272 – 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.391.31 – Fax. 0362.391.390

Part. IVA e Cod. Fisc. 08081300967 – Rea n. MB-1887423 – Capitale Sociale: 120.000 euro

[beagestionispa@legalmail.it](mailto:beagestionispa@legalmail.it) – [segreteria@beagestioni.it](mailto:segreteria@beagestioni.it) – [www.beagestioni.it](http://www.beagestioni.it)

